

OGGETTO: Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato che ai sensi dell'art. 26, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. n. 3/L dd. 01.02.2005, si rende necessario procedere alla definizione degli indirizzi per la nomina e designazione di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;

Ritenuto dunque di provvedere al predetto adempimento, al fine di permettere al Sindaco di effettuare le nomine e le designazioni nel rispetto dei termini di 45 giorni dall'elezione della Giunta comunale, ai sensi del comma 6 del predetto articolo;

Ritenuto altresì di individuare, oltre alle indicazioni per la nomina e la designazione, anche le norme per la revoca e decadenza dei rappresentanti suddetti;

Udita la relazione del Sindaco, il quale illustra la proposta per la determinazione degli indirizzi;

Visto che sulla proposta di deliberazione in discussione è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnico – amministrativa ai sensi dell'art. 56 della L.R. 04.01.1993 n. 1 come sostituito dall'art. 16, comma 6, della L.R. 23.10.1998 n. 10;

Vista la L.R. 30.11.1994 n. 3;

Vista la L.R. 4.1.1993 n.1 e ss.mm.;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei termini di legge dai 15 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di fissare, per quanto in premessa esposto, ai sensi dell'art. 26 del T.U.LL.RR.O.C. n. 3/L, i seguenti indirizzi cui il Sindaco deve attenersi per la nomina e la revoca di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni:

PER LA NOMINA E DESIGNAZIONE:

- a) qualificazione professionale: preferibilmente competenza specifica per grado/tipo di istruzione o per esperienza lavorativa e/o professionale sulle attività che costituiscono gli scopi dell'Ente, Azienda ed Istituzione;
- b) conoscenza delle problematiche comunali: i rappresentanti vanno scelti preferibilmente fra i residenti del Comune; quelli residenti fuori Comune devono distinguersi per professionalità, cultura o esperienza nell'attività dell'Ente, Azienda od Istituzione; tali requisiti potranno essere documentati;
- c) fra più nominativi in possesso dei medesimi requisiti di cui sopra, la discriminante è rappresentata dall'apprezzamento soggettivo e dalla fiducia;
- d) ogni rappresentante deve all'atto della nomina dichiarare di non versare in situazioni di ineleggibilità o incompatibilità con l'incarico e conformarsi agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale che rappresenta.

PER LA REVOCA:

- a) quando i rappresentanti non osservino le linee di indirizzo politico-amministrative dell'Amministrazione che rappresentano;
- b) quando non svolgano un'azione amministrativa coerente con detti indirizzi;

- c) quando non intervengano, in via continuativa, a nr. 3 (tre) sedute del Consiglio di Amministrazione dell'Ente senza giustificato motivo.

PER LA DECADENZA :

- a) perdita dell'elettorato e dei requisiti a rivestire la carica di Consigliere comunale.
2. di informare che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/1992, avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso amministrativo entro il periodo di pubblicazione (art. 54 L.R. 1/1993 e ss.mm.), ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 2 lett. b) L. 1034/1971), o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 8 D.P.R. 1199/1971).